

785021

ACC 10000/146/95

LSC /421 (E)

COLLECTIVE AGREEMENTS - CATANIA

Feb. - Ap. 1945

1 (E)

COLLECTIVE AGREEMENTS - CATANIA - THEATRICAL WORKERS

Feb. - Apr 1945

Translation Latorraca

/ef

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

14 April 1945

SUBJECT: Wage agreement concerning Cinema and
Theatre employees in the province of
Catania.

TO : Mr. W.H. Braine
Director, Labour Sub-Commission
R O M A

Attached herewith - for your information -
is a copy of the wage agreement sent to us by the
Confederal Labour Chamber of Catania concerning
Cinema and Theatre employees in the province of
Catania.

signed
LIZZADRI - GRANDI

754

Translation Baldazzi

/js

On the year 1945, the 21 of the month of March,
in Catania,

BETWEEN

the Confederal Labour Chamber of Catania and
the respective province, represented by its own Se-
cretary General, Signor Concetto Lo Presti, with the
attendance of comrade Luciano Gasperini, Secretary
of the League of Theatrical Workers as well as of
three workers representing the same category

AND THE

Manufacturers' Association of the Catania pro-
vince, represented by proxy by its President, Comm.
Patané Carmelo and by Dr. Santi Catore, Director of
the same Association, assisted by the following manu-
factures: Comm. Ignazio Isaia, Cav. Masumeci, Cav.
Santi Monachini, Cav. Sarrano, Cav. Lo Giudice, Cav.
Grasso, Cav. Mendola, Comm. Vasta, Cav. Gramigna;

in compliance with and for the carrying out
of the labour agreements stipulated respectively on
24 February 1945 between the Italian General Confe-
deration of Labour and the General Confederation of
Italian Industry, and on 16 March 1945 between the
Provincial Association of Manufacturers and the La-
bour Chamber of Catania;

753

the following collective labour agreement has
been stipulated, to be valid for the undermentioned
workers' categories: workers attached to cinema halls,
cinema-theatres, vaudeville-cinemas, dancing halls,
playing halls, etc. of the Catania province. The same
agreement is valid also for the employers of the
above mentioned categories.

1°) Effective from the date of 16 February
1945, the employers shall pay to the workers in their
employ, in addition to their actual pay, the following
daily emergency indemnity:

a) Lire 60 -(sixty) per day to women family-
-heads and men, provided that the respective

gross pay per month is not above L.3000.

- b) Lire 50 - (fifty) per day to women family-heads and men, whenever the respective gross pay per month is above L.3000.
- c) Lire 30 (thirty) per day to women not family-heads;
- d) Lire 30 (thirty) per day to the operator-helpers.
- e) Lire 25 (twenty five) per day to boys and girls not above 18 years of age;

2°) For the purpose of computing the basic wage in connection with the payment of the various indemnities as specified under the letters a) and b) there should not be taken into account the "carovita" indemnity as per DLL 303 of 2.11.1944.

3°) The indemnity as specified under Art.1 is to be paid in addition to the pay, coinciding with each period of pay. For all arrears from February 16th to March 24th 1945, the indemnity is to be paid before the 24 March instant.

4°) The indemnity as specified under the preceding articles absorbs the pay advances, if any, already paid by the employers, in conformity with the provincial agreement of 16 March 1945, the balance of which will be made in compliance with the already mentioned provincial agreement of 16 March 1945.

5°) Taking for granted all that has been already agreed upon among the contracting Associations as to the agreement of 16 March 1945, it remains that the economic improvements for office-employees attached to cinema-halls and vandeille theatres of the Catania province will be established by means of a separate agreement to be stipulated within the date of 20 April 1945. Therefore the indemnities contemplated under Art. 1 of this agreement are not to be applied to the above mentioned office-employees.

6°) The amount of economic improvements as per the present agreement will be considered as an integrating part of the "carovita" indemnity, and therefore will absorb all increases of a general character, if any, which may be granted, under whatever respect, save those which may concern family allowances. The economic improvements established by virtue of the present agreement absorb the "caro-pane" indemnity,

as contemplated by the DLL of 22 February 1945.

7°) The Provincial Association of Manufacturers will take care of forwarding a copy of the present agreement to the Prefect of Catania, as well as to the Provincial Labour Office and to the Inspectorate for Industry and Labour within the current month.

8°) The contracting parties engage themselves to divulge as much as possible the present agreement, and to use all means at their disposal for reaching a loyal and scrupulous observance of the engagements taken by the categories they are representing.

9°) The present agreement becomes effective on the date of 16 February 1945 and will expire on 31 May 1945.

Whenever no contracting parties disaffirm it by a written notification at least 15 days before its expiration, the agreement itself will be considered as tacitly renewed for a three month period and so forth.

The present agreement is read, confirmed and subscribed

Concetto Lo Presti
Cutori
Gasperini

751

Technical Workers

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

14 APR 1944

Ufficio SegreteriaROMA, li
VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2-3-4

194

Prot. N. 6315 Ba/saAllegati N. 1

OGGETTO

Accordo salariale add. cinema e cinema
varietà provincia di Catania.LSC/205
LSC/524

A mister WILLIAM BRAINE
Direttore Sottocommissione Alleata Lavoro
ROMA

Dalla Camera Confederale del Lavoro di Catania ci
viene trasmesso l'unito accordo salariale stipulato a fa-
vore degli addetti ai cinema e cinema varietà di quella
provincia, che rimettiamo per opportuna conoscenza.

750

Distinti saluti.



LA SEGRETERIA

Alfandi
11/4/44

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno 21 del mese di Marzo in Catania.

TRA LA

Camera Confederale del Lavoro di Catania e Provincia, rappresentata dal suo Segretario Generale Concetto Lo Presti, con l'intervento del compagno Luciano Gasperini, Segretario della lega lavoratori dello spettacolo e da una rappresentanza di tre lavoratori della categoria,

e l a

Associazione fra gli Industriali della Provincia di Catania, rappresentata per delega del suo Presidente, Comm. Patanè Carmelo, Dal Dott. Santi Cutore, Direttore dell'Associazione medesima assistito dagli industriali Comm. Ignazio Isaia, Cav. Musumeci, Cav. Santi Monachini, Cav. Serrano, Cav. Lo Giudice? Cav. Grasso, Cav. Mendola? Comm. Vasta, Cav. Gramigna,

in esecuzione e conformemente agli accordi rispettivamente stipulati il 24 febbraio 1945, tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, ed il 13 marzo 1945 tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera del Lavoro di Catania.

749

si è proceduto alla stipulazione del presente patto collettivo da valere per i lavoratori dello spettacolo addetti alle sale cinematografiche, ai cinema-teatri, ai cinema-varietà, alle sale da ballo, alle sale da giuoco e di trattamenti vari, della Provincia di Catania e per i datori di lavoro esercenti le aziende medesime.

10) A decorrere dal 16 Febbraio 1945 i datori di lavoro corrispondiranno ai lavoratori dipendenti in aggiunta alla retribuzione di fatto una indennità giornaliera di contigenza nella misura appresso indicata:

- a) L. 60= (sessanta) giornaliero alle donne capo famiglia ed agli uomini, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non supererà le L. 3.000.=
- b) L. 50= (cinquanta) giornaliero alle donne capo famiglia ed agli uomini, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, supera le L. 3.000.=
- c) L. 30= (trenta) giornaliero alle donne non capo famiglia
- d) L. 30= (trenta) giornaliero agli aiuto-operatori
- e) L. 25= (venticinque) giornaliero ai ragazzi e alle ragazze di età non superiore ai 18 anni.

20) Ai fini del computo della retribuzione per la corrispondenza delle diverse misure di indennità di cui ai punti a) e b) del

e l a

Associazione fra gli Industriali della Provincia di Catania, rappresentata per delega del suo Presidente, Comm. Patanè Cernello, Dal Dott. Santi Cutore, Direttore dell'Associazione medesima assistito dagli industriali Comm. Ignazio Isaia, Cav. Musumeci, Cav. Santi Monachini, Cav. Serrano, Cav. Io Giudice? Cav. Grasso, Cav. Mendola? Comm. Vasta, Cav. Gramigna.

in esecuzione e conformemente agli accordi rispettivamente stipulati il 24 febbraio 1945, tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, ed il 16 marzo 1945 tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera del Lavoro di Catania.

si è proceduto alla stipulazione del presente patto collettivo da valere per i lavoratori dello spettacolo addebiti alle selezioni cinematografiche, ai cinema-teatri, ai cinema-varietà, alle selezioni teatrali, alle sale da giuoco e di trattamenti vari, della Provincia di Catania e per i datori di lavoro esercenti le aziende medesime.

1°) A decorrere dal 16 febbraio 1945 i datori di lavoro corrispondiranno ai lavoratori dipendenti in aggiunta alla retribuzione di fatto una indennità giornaliera di contingenza nella misura soppressa indicata:

- a) L. 60= (sessanta) giornaliero alla donna capo famiglia ed agli uomini, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non supera le L. 3.000.=
- b) L. 50= (cinquanta) giornaliero alle donne capo famiglia ed agli uomini, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, supera le L. 3.000.=
- c) L. 30= (trenta) giornaliero alle donne non capo famiglia
- d) L. 30= (trenta) giornaliero agli aiuto-operatori
- e) L. 25= (venticinque) giornaliero ai ragazzi e alle ragazze di età non superiore ai 18 anni.

2°) Ai fini del computo della retribuzione per la corrispondenza delle diverse misure di indennità di cui ai punti a) e b) del precedente articolo non si tiene conto dell'indennità di carovita di cui al D.L.L. 303 del 2/11/1944.

3°) L'indennità di cui all'art. 1 è corrisposta in aggiunta della paga in coincidenza con ciascun periodo di paga. Per gli arretrati del 16 febbraio al 24 marzo 1945, l'indennità verrà corrisposta non oltre il 24 marzo seguente.

./.

- 40) L'indennità di cui ai precedenti articoli assorbe gli anticipi eventualmente già corrisposti dai datori di lavoro in esecuzione dell'accordo provinciale 16 marzo 1945, dei quali sarà effettuato il conguaglio a tenore del citato accordo Provinciale 16 marzo 1945.
- 50) Fermo restando quanto convenuto tra le Associazioni stipulate con l'Accordo 16 marzo 1945, i miglioramenti economici a favore del personale avente qualifica impiegatizia addetto alle sale cinematografiche ed al cinema-varietà della Provincia di Catania verranno determinati con separato accordo entro il 30 Aprile 1945, e pertanto a detto personale non si applicano le indennità previste all'Art. 1 del presente Accordo.
- 60) L'importo dei miglioramenti di cui al presente Accordo verrà considerato come integrazione della indennità di caro-vita e assorbirà gli aumenti di carattere generali che saranno eventualmente disposti a qualunque titolo ad eccezione di quelli che potranno essere apportati sugli assegni familiari. I miglioramenti economici stabiliti col presente accordo sono comprensivi dell'indennità di caro-pane di cui al decreto D.L.I. 22 Febbraio 1945.
- 70) L'Associazione Provinciale degli Industriali curerà la notificazione del testo integrale del presente Accordo al Prefetto di Catania, all'ufficio Provinciale del Lavoro ed all'Ispettorato XXX per l'Industria e il Lavoro entro il corrente mese.
- 80) Le parti stipulanti si impegnano di dare la massima diffusione al presente Accordo e di adoperare tutti i mezzi organizzativi a loro disposizione per il leale e scrupoloso rispetto degli impegni presi da parte delle categorie rispettivamente rappresentate.
- 90) Il recente Accordo entra in vigore con decorrenza dal 16 Febbraio 1945 e scadrà il 31 Maggio 1945.
- Qualora peraltro nessuna delle parti ne avrà data disdetta con lettera da notificarsi almeno 15 giorni prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di tre mesi e così di seguito.

Del chè il presente Accordo, letto, confermato e sottoscritto

Cutori

Casparini

Concetto Lo Presti

1752